

SET INFORMATIVO

MOTO VEICOLI

DIVERSI

**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE (DIP)**

**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
(DIP AGGIUNTIVO)**

**CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE E GLOSSARIO**

Assicurazione R.C.A. Moto veicoli diversi

Linear
Gruppo Unipol

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Linear Assicurazioni

Prodotto: Moto veicoli diversi

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via del Gomito 1, 40127 Bologna, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la R.C.A. dei veicoli e ciclomotori per danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo indicato in polizza.



Che cosa è assicurato?

Linear risarcisce i danni fino all'importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000€ per danni alle persone e 1.300.000€ per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, tuttavia è possibile scegliere massimali di importo superiore.

Sono assicurati:

- ✓ i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ i danni causati ai trasportati
- ✓ i danni involontariamente causati a terzi per le operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ i danni fisici e i danni alle cose del conducente del veicolo se responsabile del sinistro
- ✗ i danni alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente, della persona unita civilmente, degli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente di un veicolo con finanziamento rateale, del locatario di veicolo in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con essi o il conducente
- ✗ se l'assicurato è una società, i danni a cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado
- ✗ relativamente all'operazione di carico e scarico, i danni fisici e alle cose subiti da coloro che prendono parte alle operazioni e i danni alle cose trasportate o in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- ✗ dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e verifiche previste dal regolamento
- ✗ in caso di dolo dell'assicurato



Ci sono limiti di copertura?

Linear, principalmente per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei seguenti casi:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida
- ! se il veicolo è adibito a scuola guida e durante la guida non è presente un istruttore abilitato
- ! se il veicolo ha una targa prova e circola senza l'osservanza della normativa (DPR 24/11/01 n. 474)
- ! se il veicolo è dato a noleggio con conducente senza licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente
- ! per i danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è non conforme alle leggi in vigore e al libretto di circolazione
- ! se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! se il veicolo non è in regola con la revisione periodica

Alla copertura assicurativa possono essere applicate rivalse, scoperti (espressi in percentuale o cifra fissa) o franchigie (esprese in cifra fissa o in percentuale) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda contrattuale, che possono portare alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sei assicurato per la garanzia R.C.A nei seguenti paesi: Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati



Che obblighi ho?

- Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Linear tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza)
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Linear, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati in relazione alla garanzia R.C.A
- In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto; in caso di frazionamento, il premio delle rate successive alla prima, deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Salvo i casi espressamente esclusi, la sostituzione del veicolo assicurato comporta il pagamento anticipato dei costi di gestione per € 23,75 oltre l'imposta sulle assicurazioni e il contributo obbligatorio al SSN. Puoi pagare attraverso una delle seguenti modalità:

- Carta di credito, contattando il Servizio Clienti
- Bonifico bancario sul c/c intestato a Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. IBAN IT0700538702425000035018855 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza

Nel caso di polizza con pagamento del premio semestrale il premio di rata è maggiorato del 3%.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta.

La copertura assicurativa è comunque attiva sino all'ora e alla data di validità del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla sua scadenza.

Puoi temporaneamente sospendere il contratto, ma in tale periodo il veicolo è privo di copertura assicurativa. Con la riattivazione la copertura riprende effetto e la scadenza della polizza verrà posticipata per il periodo corrispondente a quello di sospensione.

In caso di pagamento rateale, se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza.

Il contraente può recedere dall'assicurazione entro 30 giorni dalla stipula.

Assicurazione R.C.A. Moto veicoli diversi

Linear
Gruppo Unipol

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C.A.)

Compagnia: Linear Assicurazioni
Prodotto: Moto veicoli diversi

Data: 06/2026 (Il presente DIP aggiuntivo R.C.A. è l'ultimo disponibile pubblicato)

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via del Gomito 1, 40127 Bologna società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, tel. 051 6378111, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €143,6 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 109 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all'indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2025, è pari a 85,6 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 38,5 milioni di euro, con Fondi Propri rispettivamente pari a 136 milioni di euro e a 130,9 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2025, pari a 1,59 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,40 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Aumento dei massimali minimi di legge: pag. 12 art 2.10



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari e utilizzatori (persone fisiche e giuridiche) di un veicolo o ciclomotore, che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi di intermediazione a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---------------------------|---|
| All'Impresa Assicuratrice | <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Linear Assicurazioni - Funzione Reclami, via del Gomito 1, 40127 Bologna tramite email all'indirizzo sinistri@linear.it o tramite fax al numero 051 7096924, oppure utilizzando l'apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.linear.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.linear.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori).</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.</p> |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|---|---|
| Arbitro Assicurativo | <p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> |
| Mediazione | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.</p> |
| Negoziazione Assistita | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione.</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Procedura di conciliazione paritetica: Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000€, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet www.linear.it.</p> <p>Liti transfrontaliere: Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p> |

REGIME FISCALE

| | |
|--|--|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | <p>Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: R.C.A.: dal 9% al 16% (a seconda della scelta operata dalle province/città metropolitane).</p> <p>Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista</p> |
|--|--|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE/ RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure per affrontare in modo corretto l'incidente.

Segui le indicazioni qui elencate e soprattutto cerca di mantenere la calma:

- 1 Segnala subito l'incidente **posizionando il triangolo** e nel farlo indossa il **giubbotto di segnalazione**;
- 2 Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie che possano aiutare a comprendere la dinamica dell'incidente;
- 3 Recupera il **Certificato di assicurazione** tuo e della controparte per non sbagliare la compilazione del modulo. È importante che questi dati vengano inseriti correttamente;
- 4 **Compila il modulo CAI** (Constatazione Amichevole di Incidente) in tutte le sue parti, seguendo la pratica guida allegata;
- 5 **Firma** il modulo CAI e fai firmare anche l'altro conducente (se possibile);
- 6 **Scatta una foto** con il tuo smartphone al modulo di constatazione amichevole compilato e firmato. Controlla che tutti i dati siano a fuoco e ben visibili, firme comprese. Perché la copia sia valida il modulo deve rientrare in un'unica immagine;
- 7 Verifica la **presenza di testimoni**, chiedi le loro generalità e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;
- 8 In presenza di feriti, anche non gravi, puoi **chiamare le autorità**;
- 9 Ricordati di **denunciare subito l'incidente** inviando la foto a sinistri@linear.it.

NUMERI UTILI IN CASO DI INCIDENTE

Servizio Sinistri Linear

(un operatore specializzato ti fornirà l'assistenza di cui hai bisogno e ti dirà come comportarti)

+39 051 71 93 456

Numero per chiamate dall'estero/Servizio attivo dal lunedì/venerdì 8.30/20.00 sabato 8.30/14.00

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Linear in qualità di distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120 quater del Codice delle Assicurazioni private)

Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via del Gomito 1, 40127 Bologna, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.linear.it. recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Linear:

- a. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni
- b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono o email il cliente potrà ricevere informazioni personalizzate utili a valutare la coerenza della proposta assicurativa nonché a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni, pur non rientrando tale attività nella definizione di consulenza di cui all'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni.

Sezione V– Informazioni sulle remunerazioni

Gli addetti al Call Center coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.

Sezione VII- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente secondo le modalità e i recapiti presenti nel DIP aggiuntivo.
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- b. il contraente ha facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utileoppure
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA ADISTANZA

Ai sensi dell'art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo.

Il contratto sarà stipulato tra l'Impresa di Assicurazione Linear (l' "Impresa") in qualità di distributore, ai sensi dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e il Contraente attraverso l'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall'Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet solo laddove il Contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

Per "supporto durevole" deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

Ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, in caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center.

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 59 quater, 59-quinquies e 59-septies del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Lingua utilizzata (art. 59-quater comma 1 lettera z) Codice del Consumo)

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

Pagamento del premio (art. 59 quater -comma 1 lettera o) Codice del Consumo)

Il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate dall'Impresa con cui è concluso il contratto a distanza. Il sistema di acquisto via web con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità di tali operazioni.

Si raccomanda in tal senso al Contraente di non indicare i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare all'Impresa.

Diritto di recesso (artt. 54 bis, 59 octies e 59 novies Codice del Consumo)

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente ha diritto di recedere utilizzando una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- a mezzo email o lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto da inviare all'Impresa
- tramite apposita funzionalità dedicata, attivabile on line sul sito internet di Linear A tal fine, il contraente dovrà inserire gli elementi identificativi del contratto e il mezzo elettronico durevole (es. e mail) sul quale farsi recapitare l'avviso di ricevimento del recesso. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il contraente conferma la volontà di recedere tramite l'apposita funzione.

Qualora il recesso sia esercitato in relazione a un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che prevede l'erogazione di servizi telematici, l'esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione del contratto accessorio di abbonamento ai servizi, con obbligo del Contraente di restituire il dispositivo per l'erogazione di tali servizi ricevuto in comodato d'uso.

Ai sensi dell'art. 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private, il diritto di recesso non può essere esercitato nei casi in cui, entro il termine previsto dall'art. 59-octies (cioè, 30 giorni dalla conclusione del contratto a distanza), il Contraente richieda la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate o si verifichi un sinistro nel caso di polizza obbligatoria (per esempio, l'Assicurazione RC Auto).

A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio entro 30 giorni da quello in cui l'Impresa ha ricevuto la comunicazione di recesso, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

LIN_Info_Cont_01 - Ed.23/03/2026

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche il “Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾. Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,

contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via del Gomito 1 – 40127 Bologna (BO).

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, per ogni eventuale dubbio o chiarimento riguardante il trattamento dei dati personali: a tale scopo potrà contattarlo al recapito privacy@linear.it. Inoltre, collegandosi al sito www.linear.it, nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati relativi alla salute, ma anche alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
4. Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Per l'elenco completo e aggiornato di tutte le società facenti parte del Gruppo Unipol, si rinvia al sito www.unipol.com.
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento e ai provvedimenti del Garante Privacy.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTO VEICOLI DIVERSI

COMPRESIVE DI GLOSSARIO

**ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE**

**QUADRICICLI LEGGERI,
MOTOCARROZZETTE**

Documento redatto in conformità alle linee
guida del Tavolo tecnico sulla
semplificazione dei contratti

Edizione giugno 2026

Indice dei contenuti

GLOSSARIO

NORME COMUNI 1

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE..... 1

GARANZIA R.C.A. 6

2. RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (R.C.A.)..... 6

SINISTRI 14

3. SEZIONE SINISTRI..... 14

ALLEGATI 17

4. ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI MASSIMALI..... 17

5. TABELLA DI CONVERSIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA..... 18

RECAPITI UTILI

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear e il contraente attribuiscono il seguente significato:

A

| | |
|-----------------------------|---|
| Alienante | La persona fisica o giuridica che trasferisce il diritto di proprietà del veicolo. |
| Assicurato | Per la garanzia R.C.A. è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità civile è coperta dal contratto; per le altre garanzie è a persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione ¹ e/o la garanzia prestata con il contratto. |
| Attestato di rischio | Documento elettronico in cui, nell'ambito delle assicurazioni R.C.A., sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato; esso contiene la storia dei sinistri del veicolo assicurato nel corso degli anni indipendentemente dal suo conducente, nonché l'indicazione della classe di merito interna della Compagnia (CI) e della classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione. |

C

| | |
|--|---|
| Carta verde | Documento internazionale di assicurazione che estende la copertura assicurativa della R. C. Auto alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-bureaux). Tale documento: <ul style="list-style-type: none">- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine- adegua automaticamente l'assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati. |
| Classe di merito aziendale o interna (CI) | Classe di merito assegnata da Linear, presa in considerazione per calcolare il premio R.C.A. |
| Classe di merito di conversione universale (CU) | Classe universale valida per tutte le Compagnie. Va da 1 (migliore) a 18 (peggiore). |
| Codice delle Assicurazioni private | Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche. |
| Conducente abituale | La persona fisica indicata dal contraente in polizza e che abitualmente guida il veicolo assicurato. |
| Contraente | La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si assume i relativi obblighi tra cui è preminente quello di pagare il premio. |

D

| | |
|-----------------|--|
| De cuius | Persona defunta dalla quale proviene un'eredità. |
|-----------------|--|

E

| | |
|--------------------------|--|
| Ebbrezza alcolica | Condizione di alterazione a causa dell'uso di bevande alcoliche ² . |
|--------------------------|--|

F

| | |
|---------------------------|---|
| Fattori di rischio | Gli elementi presi in considerazione per calcolare il premio. |
|---------------------------|---|

¹ Come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

² Art. 186 del Nuovo codice della strada.

| | |
|---|---|
| Franchigia (o Minimo non indennizzabile) | Importo fisso che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro, indicato sulla scheda contrattuale. |
| Furto | Sottrazione del veicolo o di sue parti a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri ³ . |
| I | |
| Incendio | La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine. |
| Indennizzo | La somma dovuta all'assicurato in caso di sinistro. |
| IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. |
| L | |
| Linear | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., sede legale via del Gomito 1, 40127 Bologna, che presta l'assicurazione. |
| M | |
| Massimale | Somma sino alla concorrenza della quale Linear presta l'assicurazione |
| Moto Veicoli Diversi | Ciclomotore e motociclo ad uso locazione, motocarozzetta ad uso noleggio e ad uso pubblico, motociclo adibito a scuola guida, motoslitta ad uso privato, quadriciclo leggero ad uso privato e uso locazione. |
| P | |
| Periodo di osservazione | È il periodo di tempo nel quale vengono registrati gli eventuali sinistri causati dall'assicurato, ai fini dell'evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull'attestato di rischio. |
| Persone unite civilmente o conviventi di fatto | Persone che, indipendentemente dal genere, sono unite con la certificazione prevista dalla legge ⁴ . La stessa legge prevede che sono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, e che hanno la stessa residenza (risultano nello stesso nucleo familiare). |
| Polizza | Documento che prova il contratto di assicurazione ⁵ . |
| P.R.A. | Pubblico Registro Automobilistico |
| Premio | Somma che il contraente deve a Linear come corrispettivo per le garanzie assicurative prestate con il contratto. Il premio netto si ottiene sottraendo al premio complessivo l'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia R.C.A., anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). |
| Proprietario | L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa comunque legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria. |
| R | |
| Rapina | Sottrazione del veicolo o di sue parti a chi lo detiene compiuta con violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri ⁶ . |
| Rischio | Probabilità che si verifichi un sinistro. |

³Art. 624 del Codice Penale.

⁴ Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

⁵Art. 1888 del Codice Civile.

⁶Art. 628 del Codice Penale.

| | |
|-------------------------------|---|
| Risarcimento | Somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro R.C.A.. |
| Risarcimento diretto | Procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa ⁷ . |
| Rivalsa | Diritto di Linear a recuperare dal contraente o dagli assicurati le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni che derivano dal contratto o di clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. |
| S | |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
| Società vincolataria | È la società con la quale il cliente ha attivato un finanziamento o un leasing per l'acquisto del veicolo. |
| Stipula | Conclusione formale del contratto. |
| T | |
| Tabella di conversione | Tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna Linear, disponibile anche sul sito internet di Linear |
| U | |
| UnipolService | È una società del Gruppo Assicurativo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, che mediante un network di centri di riparazione selezionati fornisce ai clienti del Gruppo riparazioni certificate. |

⁷ Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private e DPR 18 luglio 2006, n. 254.

NORME COMUNI

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando comincia la copertura e quando finisce

1.1 Durata del contratto e periodo di copertura

Il contratto **dura un anno**, ha validità dalle 24 del giorno di decorrenza e si risolve automaticamente alla sua scadenza. In ogni caso, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con un'altra compagnia, **le garanzie restano attive fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le 24 del 15° giorno dopo la scadenza di questo contratto.**

Non occorre comunicare la disdetta a Linear alla scadenza del contratto, perché si risolve automaticamente.

Le garanzie restano comunque valide fino alle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, anche se la polizza non viene rinnovata.

Alla scadenza della polizza, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al contraente potranno essere indicati il premio e le condizioni di un eventuale rinnovo del contratto, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con Linear.

1.2 Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il contraente può recedere dal contratto e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato al netto dell'imposta e del contributo al SSN che per legge restano a suo carico. Il contraente **deve comunicare per iscritto a Linear la sua decisione di recedere dal contratto**, via email o raccomandata con avviso di ricevimento ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione "Rinnovare e modificare la tua polizza".

Il contraente può in alternativa recedere tramite apposita funzionalità dedicata, attivabile on line da un apposito pulsante, collocato sul sito internet di Linear. A tal fine, il contraente dovrà inserire i suoi dati, gli elementi identificativi del contratto e il mezzo elettronico durevole (es. mail) con il quale farsi recapitare l'avviso di ricevimento della richiesta del recesso. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il contraente conferma la volontà di recedere tramite la funzione "richiedi recesso".

Il diritto di recesso non può essere esercitato se nel predetto termine di 30 giorni:

- è stata richiesta la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate
- si è verificato un sinistro RCA

1.3 Risoluzione consensuale del contratto

Il contraente può chiedere a Linear di interrompere il contratto in anticipo rispetto alla data di scadenza **se**:

- non si sono verificati sinistri
- ha inviato tutti i documenti eventualmente richiesti da Linear
- ha pagato i premi dovuti

Per ottenere la risoluzione, **il contraente deve inviare a Linear la richiesta unitamente a una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto tramite email o posta.**

La risoluzione consensuale non è consentita per i contratti:

- sospesi
- vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della Società vincolataria

Il contratto si risolve e la copertura cessa dalla data di effetto dell'appendice di risoluzione. Dalla stessa data Linear rimborsa il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN. **Per il calcolo dell'importo di rimborso, sul periodo di assicurazione goduto è applicata una maggiorazione del 30% del premio annuo.**

La risoluzione richiesta dopo otto mesi dalla data effetto della polizza non determina alcun rimborso.

Quando e come devo pagare

1.4 Stipula del contratto e pagamento del premio

Per stipulare il contratto è necessario inviare a Linear i documenti richiesti, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione “Acquistare la polizza”, e pagare il premio previsto scegliendo tra:

- carta di credito
- bonifico bancario. **Nella causale vanno indicati:**
 - o cognome e nome del contraente
 - o numero e data di decorrenza del contratto.

Avvenuto il pagamento, Linear invia al contraente la polizza, il certificato di assicurazione e la carta verde.

1.5 Pagamento rateale

Se Linear prevede il pagamento del premio a rate, ogni rata deve essere pagata entro la scadenza stabilita con una delle modalità indicate nel precedente articolo.

Nel caso di polizza con premio a rate, per stipulare il contratto e perché quest'ultimo produca i suoi effetti, **il contraente deve aver pagato la prima rata**. Se il contraente non paga le rate intermedie, cioè quelle successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento. Rimangono invariate le successive scadenze. **I sinistri che si verificano durante il periodo di sospensione non sono coperti.**

Che obblighi ho

1.6 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Linear presta l'assicurazione sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni non sono corrette, cioè contengono informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte.

In questo caso, se il contraente rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l'annullamento del contratto⁸. Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto⁹.

Inoltre, il contraente deve comunicare immediatamente a Linear eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi, rifiutare il pagamento del sinistro o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto¹⁰.

Tutte le variazioni delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto (ad esempio, la residenza, presenza di neopatentati nel nucleo familiare) **devono essere tempestivamente comunicate a Linear** per poter adeguare il premio al nuovo rischio.

In mancanza della comunicazione, Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi.

Variazioni contrattuali

1.7 Sostituzione del contratto

Se il contratto è sostituito, si procede all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto. In occasione della sostituzione, Linear può richiedere al contraente la relativa documentazione. Salvo quando diversamente specificato,

⁸ Art. 1892 del Codice Civile.

⁹ Art. 1893 del Codice Civile.

¹⁰ Art. 1898 del Codice Civile.

ogni sostituzione di polizza richiesta dal contraente per cambio veicolo comporta, oltre all'eventuale conguaglio, il pagamento di 23,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN.

1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, il contraente deve rivolgersi a Linear e, sulla base della scelta dell'alienante (cioè dell'ex proprietario che ha venduto il veicolo), si determina¹¹ uno di questi effetti:

- a) **risoluzione del contratto** dalla data di trasferimento di proprietà che risulta dalla documentazione di vendita. In questo caso Linear risolve il contratto e restituisce la parte del premio relativa al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN
- b) **cessione del contratto** di assicurazione all'acquirente. In questo caso, l'alienante informa Linear e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione
- c) **sostituzione del contratto** per l'assicurazione di un altro veicolo di proprietà dello stesso alienante, **dopo aver pagato l'eventuale conguaglio del premio comprensivo anche del pagamento di 23,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN.** In questo caso le garanzie prestate con il contratto precedente restano valide per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato di assicurazione

Se viene richiesta la risoluzione della polizza relativa ad un ciclomotore/quadriceiclo leggero, Linear richiede come prova dell'avvenuta vendita, il "certificato di avvenuta sospensione dalla circolazione".

Se il contraente non comunica la vendita del veicolo, deve comunque pagare il premio dovuto.

Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, prima di procedere il contraente deve fornire l'autorizzazione da parte della società vincolataria.

Conto vendita

Quando il veicolo viene consegnato in conto vendita il contraente può chiedere:

- a. che il contratto sia reso valido per un altro veicolo intestato allo stesso proprietario
- b. la risoluzione del contratto presentando la documentazione dell'avvenuta vendita. Linear rimborsa il premio netto pagato e non goduto dalla data di consegna del veicolo in conto vendita.

Se il contraente ha chiesto che il contratto sia reso valido per un altro veicolo, come indicato al punto a, e il conto vendita non è andato a buon fine, potrà riassicurare il veicolo rientrato dal conto vendita **utilizzando, in relazione alla garanzia di Responsabilità civile, la classe CU precedente al conto vendita.**

1.9 Cessazione del rischio

Se il rischio cessa per **demolizione del veicolo**, il contraente deve comunicarlo tempestivamente a Linear fornendo copia del certificato che attesta che il veicolo è stato consegnato per la demolizione. Questo certificato deve essere rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o succursale di casa costruttrice.

Se il rischio cessa per **distruzione o esportazione definitiva del veicolo**, il contraente deve comunicarlo tempestivamente a Linear fornendo la documentazione del P.R.A. che attesta che sono stati restituiti il certificato di proprietà, la carta di circolazione e la targa di immatricolazione, oppure fornendo l'attestazione di radiazione dal P.R.A.

Linear, oltre che per gli eventi sopra citati, provvederà alla risoluzione del contratto anche nel caso di:

- inidoneità del veicolo all'uso come mezzo di trasporto, documentata tramite autocertificazione del contraente
- uso del veicolo vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'Autorità competente, documentato dal contraente.

Per i quadricicli leggeri, il contraente deve comunicarlo tempestivamente a Linear fornendo, il certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione per esportazione/cessazione.

Alla ricezione della documentazione richiesta, **Linear rimborserà al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN**, dalla data di cessazione del rischio o dalla data indicata nella richiesta.

¹¹ Art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private.

Se il contraente non comunica la cessazione del rischio, deve comunque pagare il premio dovuto.

1.10 Sospensione del contratto

Se il proprietario vuole **sospendere il contratto** può, a sua scelta:

- **procedere in autonomia** seguendo le indicazioni riportate nella sua **area personale** sul sito di Linear
- **comunicarlo** a Linear con formale richiesta, inviata tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza”

La sospensione decorre dalla data di effetto dell’appendice di sospensione.

È possibile chiedere la sospensione:

- se sono stati pagati gli importi dovuti
- in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta
- se è presente almeno un giorno di copertura residua

Non è possibile chiedere la sospensione:

- in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.11 “Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”
- in caso di contratti che sono vincolati da leasing o finanziamento, a meno che non venga fornita a Linear l’autorizzazione della società vincolataria.

Il termine del periodo di sospensione inizialmente comunicato può essere prorogato più volte nel rispetto del limite complessivo di 10 mesi per annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico) con formale comunicazione da presentare a Linear almeno 10 giorni prima della sua scadenza (5 giorni per i veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico).

Il proprietario può richiedere, sempre con formale comunicazione, l’anticipazione della data di riattivazione rispetto a quella inizialmente indicata.

Salvo diversa indicazione, il contratto si riattiva automaticamente trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per i veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico); qualora venga accertata la perdita di possesso del veicolo, Linear procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta pagata e del contributo SSN.

Il contratto si estingue qualora nel corso della sospensione venga richiesta la risoluzione per vendita, per cessazione del rischio, per furto, rapina o appropriazione indebita.

La **riattivazione del contratto** può avvenire sullo stesso veicolo assicurato al momento della richiesta di sospensione oppure su un altro veicolo dello stesso proprietario. In questi casi viene:

- emesso un nuovo contratto che sostituisce quello sospeso
- mantenuta la stessa formula tariffaria e la stessa classe di merito
- prorogata la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione

La riattivazione di polizza richiesta **contemporaneamente al cambio del veicolo**, comporta il pagamento di **23,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all’imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN, per la sostituzione del veicolo ai sensi dell’art. 1.7 “Sostituzione del contratto”.**

1.11 Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita, **l’assicurazione cessa dal giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità¹². Il contraente deve comunicarlo a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia presentata all’autorità competente. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada¹³.** Il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN, relativo al residuo periodo di assicurazione.

¹² Art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

¹³ Art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il contraente può assicurare un altro veicolo e beneficiare della classe di merito maturata sul veicolo rubato, oggetto di rapina o appropriazione indebita. Se il veicolo viene successivamente ritrovato e il contraente vuole assicurarlo, ha diritto alla classe CU precedente alla perdita di possesso.

Il contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo rubato, oggetto di rapina o appropriazione indebita anche assicurandosi presso altra impresa di assicurazione.

Altre norme

1.12 Duplicato del certificato di assicurazione e/o della carta verde

Per ottenere un duplicato del certificato di assicurazione e/o della carta verde per furto o smarrimento, **il contraente deve fornire a Linear la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle autorità competenti** o, su richiesta di Linear, **una dichiarazione firmata** sull'evento accaduto.

1.13 Imposte e tasse

Imposte, tasse e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

1.14 Foro competente, legge applicata al contratto e rinvio alle norme di legge

In caso di controversie, è competente il Foro di residenza o domicilio del contraente o dell'assicurato. Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

GARANZIA R.C.A.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (R.C.A.)

Cosa assicura

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear assicura, in conformità alle norme della legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a pagare, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, purché il veicolo, al momento del sinistro, venga utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto e a prescindere dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Sono compresi i danni causati ai trasportati, qualunque sia il motivo del trasporto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- a) del contraente/proprietario e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati a terzi per le operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa
- b) per i danni causati a terzi in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza

2.2 Attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, se è concluso il periodo di osservazione, Linear consegna per via telematica al contraente e, se diverso, all'avente diritto l'attestato di rischio mettendolo a disposizione nell'area riservata del sito web.

Linear consegna l'attestato di rischio anche nel caso di rinnovo del contratto.

L'attestato di rischio relativo agli ultimi 5 anni può essere richiesto in qualunque momento dagli aventi diritto e cioè:

- a) il proprietario
- b) l'usufruttuario, nel caso di usufrutto
- c) l'acquirente, nel caso di finanziamento rateale
- d) il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing)

In questo caso, entro 15 giorni da quando è pervenuta la richiesta, Linear consegna per via telematica l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si è concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto, in quanto le imprese di assicurazioni li acquisiscono direttamente dalla banca dati ANIA.

Se la garanzia è sospesa in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Se il veicolo ha più cointestatari, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, è rispettato consegnandolo al proprietario indicato sulla scheda contrattuale, che corrisponde al primo nominativo che risulta sulla carta di circolazione/certificato di circolazione.

Se il periodo di osservazione si è concluso, Linear consegna l'attestato di rischio relativo alla successiva scadenza del contratto anche se in corso di contratto si sia verificato uno dei seguenti casi: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, vendita del veicolo se l'alienante ha richiesto la risoluzione del contratto.

Linear non consegna l'attestato di rischio in caso di:

- sospensione del contratto, se il periodo di osservazione non si è concluso
- contratti che hanno avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio
- contratti annullati o risolti prima della conclusione del periodo di osservazione
- contratti che riguardano veicoli con targa prova se la durata dell'autorizzazione alla circolazione di prova è inferiore all'anno
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato se effettuata prima della conclusione del periodo di osservazione

Cosa NON assicura

2.3 Soggetti e danni esclusi dall'assicurazione

Non sono assicurati:

- i danni fisici e i danni alle cose del conducente del veicolo se responsabile del sinistro
- i danni alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente, della persona unita civilmente, degli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente di un veicolo con finanziamento rateale, del locatario di veicolo in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con essi o con il conducente
- se l'assicurato è una società, i danni a cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado
- relativamente alle operazioni di carico e scarico, i danni fisici e alle cose subiti da coloro che prendono parte alle operazioni e i danni alle cose trasportate o in consegna

2.4 Rischi non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara
- in caso di dolo dell'assicurato

2.5 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non opera:

- a. se il conducente non è abilitato alla guida secondo le leggi in vigore; tuttavia l'assicurazione è valida in caso di patente scaduta a condizione che venga successivamente rinnovata (rinnovo entro 60 giorni dalla data del sinistro)
- b. se il veicolo adibito a scuola guida viene guidato dall'allievo senza la presenza di una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente
- c. se il veicolo con targa prova circola senza osservare le disposizioni di legge¹⁴ che ne disciplinano l'utilizzo
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la licenza di noleggio o il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente
- e. per i danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è non conforme alle leggi vigenti e alla carta di circolazione
- f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e il fatto è stato sanzionato¹⁵
- g. se il veicolo non è in regola con la revisione periodica

In questi casi e in tutti gli altri previsti dalla legge, Linear esercita diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a terzi ai quali non possono essere opposte eccezioni¹⁶.

Come assicura

2.6 Massimali

Linear presta l'assicurazione **nei limiti dei massimali indicati in polizza**. I massimali disponibili sono riepilogati nella tabella riportata all'art. 2.10 "Tabella riassuntiva dei massimali".

¹⁴ D.P.R. 24/11/2001 n. 474 "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli".

¹⁵ Articoli 186 o 187 del Nuovo codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche.

¹⁶ Art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Se in polizza è stato indicato un massimale unico, qualora i massimali minimi di legge per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata da Linear per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale unico, che costituisce il massimo esborso a carico di Linear.

2.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro** e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.

La R.C.A. opera, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, **secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali.**

La carta verde è valida fino alla scadenza indicata nello stesso documento.

2.8 Formula tariffaria Bonus-Malus

2.8.1 Premessa

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria "Bonus-Malus" che prevede riduzioni (Bonus) o maggiorazioni (Malus) di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei "periodi di osservazione".

Il contratto è sempre assegnato alla classe di merito di conversione universale CU, che prevede regole di determinazione, assegnazione ed evoluzione stabilite dalla legge¹⁷ e comuni per tutte le imprese di assicurazioni per la storia del rischio del veicolo assicurato; **la classe CU consente il confronto** tra le diverse imprese.

La classe interna (CI) segue i medesimi criteri di assegnazione di quella CU nonché le medesime regole evolutive.

2.8.2 Periodo di osservazione

Per periodo di osservazione si intende il periodo temporale all'interno del quale si conteggiano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato e pagati, per la loro annotazione sull'attestato di rischio e l'evoluzione della classe di merito.

Per applicare le regole evolutive della formula tariffaria Bonus-Malus vanno considerati questi periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** il periodo di osservazione inizia dalla data effetto della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione
- **periodi successivi:** per le annualità successive, il periodo di osservazione ha durata di 12 mesi, decorre dalla scadenza del periodo precedente e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità.

La sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

La sospensione del contratto sospende anche il periodo di osservazione; esso riprende a decorrere da quando viene riattivato il contratto.

2.8.3 Determinazione della classe di merito di assegnazione

A) Veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione, una voltura o l'acquisto

In caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo:

- la prima immatricolazione
- una voltura al P.R.A. (cioè quando, per esempio, si acquista un veicolo usato)
- acquisto del veicolo (per i quadricicli)

il contratto è assegnato alla classe di merito 14 CU.

¹⁷ Regolamento IVASS n° 58/2026

B) Veicolo precedentemente assicurato

In caso di veicolo precedentemente già assicurato, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU di assegnazione riportata sull'ultimo attestato valido.

In caso di precedente assicuratore diverso da Linear, quest'ultima acquisisce direttamente l'attestato di rischio accedendo alla banca dati ANIA.

Se, per qualsiasi motivo, l'attestato non è presente nella banca dati, Linear acquisisce per via telematica l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione¹⁸ che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, se il contraente non è in grado di fornire informazioni sul proprio grado di responsabilità e Linear non è in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto è emesso sulla base della classe di merito che risulta dall'ultimo attestato presente nella banca dati.

Se non è in alcun modo presente un attestato utile in banca dati ed è impossibile acquisire l'attestato per via telematica, Linear richiede al contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente.

Linear potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. **In assenza di documentazione Linear attribuisce la classe di merito CU di massima penalizzazione (classe 18).**

L'assegnazione alle classi di merito CU in base a quanto risulta dall'ultimo attestato avviene anche nel caso di contratto scaduto da oltre 15 giorni e da meno di 5 anni. **In questo caso il contraente o il proprietario devono sottoscrivere una dichiarazione** che attesti la mancata circolazione oppure la stipula di una polizza che abbia avuto durata inferiore all'anno riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

Se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto è automaticamente assegnato alla classe di merito 18 e il contraente deve pagare il conguaglio del premio corrispondente.

Se il contraente non paga il conguaglio, in caso di sinistro Linear esercita il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.

L'assegnazione alla classe 18 può essere rivista se nei 12 mesi successivi il contraente presenta i documenti richiesti. Linear rimborsa l'eventuale differenza di premio pagata dal contraente al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN.

Nel caso di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto in costanza della sospensione della garanzia non potrà:

- produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;
- far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità.

In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione¹⁹ (CU 18).

B.1) Veicolo precedentemente assicurato con polizza temporanea

In caso di veicolo precedentemente assicurato con una polizza temporanea, per cui non si dispone di un attestato, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU riportata nel precedente contratto temporaneo. Se in quest'ultimo non è indicata la classe di merito CU, Linear la determina con gli stessi criteri indicati al precedente articolo.

B.2) Veicolo precedentemente assicurato con un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Se il veicolo era precedentemente assicurato con un'impresa alla quale è stato vietato assumere nuovi affari o è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU di pertinenza in base alla dichiarazione sostitutiva di attestato

¹⁸ Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile

¹⁹ Regolamento IVASS n°58/2026, art.8 comma 4

rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. La dichiarazione deve contenere gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestato o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnato.

In mancanza di questa dichiarazione sostitutiva, Linear richiede al contraente una dichiarazione per l'intero quinquennio precedente, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU.

B.3) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

In caso di veicolo precedentemente assicurato in uno Stato estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 CU, a meno che il contraente non presenti:

- per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione Europea, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n.1855
- per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio, secondo i criteri stabiliti dalla legge²⁰, che consenta di individuare una classe CU diversa sulla base della sinistralità pregressa, considerando la 14^a quale classe d'ingresso.

B.4) Altri casi di mantenimento della classe di merito CU per veicoli della stessa classe d'uso e settore tariffario

- a) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistralità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto
- b) i nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà
- c) nel caso in cui il proprietario di un veicolo venduto, rubato, demolito o esportato definitivamente all'estero o consegnato in conto vendita, sia in possesso di un valido attestato di rischio maturato prima dell'alienazione/furto/demolizione/esportazione/conto vendita del mezzo, può utilizzare la classe di merito CU maturata per un nuovo veicolo a lui intestato o già di sua proprietà. La classe di merito CU è ugualmente riconosciuta, in tal caso al locatario, se il nuovo veicolo sia acquisito in leasing o a noleggio a lungo termine (non inferiore ai 12 mesi). In quest'ultimo caso il locatario deve risultare registrato quale intestatario temporaneo del veicolo²¹ da almeno 12 mesi
- d) nel caso in cui un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine (non inferiore ai 12 mesi) sia acquistato dal suo utilizzatore, quest'ultimo mantiene la classe di merito CU maturata, se risulta registrato come intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi. Se al termine del leasing o del noleggio non lo dovesse acquistare, egli potrà utilizzare la classe di merito CU maturata per assicurare un altro veicolo dallo stesso acquistato
- e) nel caso in cui il conducente abituale di un veicolo di proprietà di una persona con disabilità, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo²² stesso da almeno 12 mesi, può utilizzare la classe di merito CU maturata su un nuovo veicolo acquistato a suo nome. Allo stesso modo la persona con disabilità che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione
- f) nel caso in cui la proprietà del veicolo assicurato viene trasferita per successione, la classe di merito CU maturata è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che hanno acquisito la proprietà a titolo ereditario. Se tale erede, o un suo familiare convivente, è proprietario di un altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può usufruire della stessa classe di merito CU del veicolo di preesistente proprietà
- g) nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di un ramo d'azienda di una società di persona

²⁰ Provvedimento IVASS n°72/2018, art. 7

o di capitali, proprietaria del veicolo assicurato, la persona giuridica che acquisisce civilisticamente la proprietà del veicolo mantiene la classe di merito CU maturata. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile

- h) nel caso in cui venga modificata la classe del veicolo assicurato (ad esempio da motociclo a motocarro o viceversa), viene mantenuta la classe di merito CU maturata
- i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di merito CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo

B.5) Assegnazione della classe di merito 18

Linear assegna il contratto alla classe di merito 18 CU:

- a) se non risulta dalla banca dati un valido attestato. Se invece l'attestato, **purché valido**, risulta sulla banca dati in un momento successivo a quello della stipula del contratto, ma **non oltre il termine di tre mesi**, il contraente ha diritto ad ottenere l'assegnazione alla classe di merito CU prevista dall'attestato medesimo. Linear può verificare i dati riportati nell'attestato presso il precedente assicuratore e rimborsa l'eventuale differenza di premio, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN, entro la data di scadenza del contratto stesso
- b) se il contraente non presenta la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., oppure il nuovo certificato di circolazione nel caso dei quadricicli leggeri, oppure l'appendice di cessione del contratto
- c) se l'attestato si riferisce a contratto scaduto da oltre quindici giorni e non oltre cinque anni e il contraente non rilascia la dichiarazione di mancata circolazione
- d) se il contraente non presenta copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus

2.8.4 Regole evolutive

A) Evoluzione della classe di merito CU e CI nelle annualità successive alla stipula del contratto

Il contratto è stipulato in base ad una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale.

Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CU e CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri.

In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CU e CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1.

In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1.

Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti:

- non si applica il malus
- il grado di responsabilità è annotato nell'attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente

Il grado di responsabilità "cumulata" (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all'applicazione del malus deve essere almeno del 51%.

Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima.

Tabella 1 - Evoluzione delle classi CU²³ e CI

| | | CLASSI CU e CI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SINISTRI (1) | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| | 2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | 3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | 4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

(1) Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%

Nell'attestato di rischio è riportata la classe di provenienza e di assegnazione all'annualità successiva sia della classe interna CI che della classe di conversione universale CU.

B) Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle polizze di durata inferiore all'anno

Se l'assicurato proviene da altra impresa, per l'evoluzione della classe di merito sia CU sia interna CI relativa alle successive annualità, Linear tiene conto:

- dei sinistri non ancora indicati nell'attestato di rischio (sinistri "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione dell'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto
- dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore a un anno (durata temporanea)

C) Facoltà di rimborsare i sinistri per evitare il malus

Il contraente può evitare maggiorazioni di premio dovute allo scatto di malus rimborsando, alla scadenza annuale, le somme liquidate per uno o più sinistri nel periodo di osservazione:

- per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, **il contraente deve rivolgersi a CONSAP** (via Yser 14, 00198 Roma) per conoscere gli importi liquidati dall'impresa del danneggiato
- per i sinistri gestiti in regime ordinario, **il contraente deve rivolgersi a Linear**

Se il contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto:

- vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri
- viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati

2.9 Veicoli adibiti a scuola guida

Linear assicura anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale riconosciuta giudizialmente, Linear risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore in base ai rispettivi gradi di colpa. Durante l'esame di guida, l'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi; non è invece considerato terzo l'allievo che sia alla guida del veicolo per la prova pratica.

2.10 Tabella riassuntiva dei massimali

| R.C.A. | |
|----------|------------------------------------|
| Garanzia | Massimali per sinistro disponibili |

²³ Regolamento IVASS 58/2026

| | |
|--|---|
| <p>Responsabilità civile obbligatoria (R.C.A.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Massimali minimi di legge: € 6.450.000/sinistro per danni a persone e € 1.300.000/sinistro per danni a cose - Massimale unico* € 7.750.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 8.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 12.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 24.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 25.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose (questo massimale è disponibile in base alle valutazioni di Linear) <p>* N.B.: resta fermo che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 6.450.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e per danni a cose (compresi animali) un importo non inferiore a € 1.300.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.</p> |
|--|---|

SINISTRI

3. SEZIONE SINISTRI

3.1 Norme per la garanzia “Responsabilità Civile Obbligatoria”

3.1.1 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, sia con torto che con ragione, il contraente o l'assicurato devono denunciare l'accaduto a Linear immediatamente o al massimo entro 3 giorni dall'evento, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”.

È comunque necessario **inviare a Linear il modulo di constatazione amichevole compilato e firmato**, con la descrizione più completa possibile della dinamica dell'incidente e con ogni informazione e documento utili²⁴.

Contattando il Servizio Sinistri è possibile ricevere il supporto necessario.

Se non vengono rispettati tempi e modalità per la denuncia del sinistro, Linear potrebbe subire gravi pregiudizi economici e per questo si riserva ogni azione per il risarcimento di danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta denuncia²⁵.

3.1.2 Risarcimento del danno da circolazione

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti si applicano queste procedure:

a. Risarcimento dei danni alle cose e al veicolo

Per i sinistri con soli danni a cose, il danneggiato può ottenere il risarcimento facendo richiesta alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

Quest'ultima formula l'offerta, o comunica i motivi per cui ritiene di non formularla, entro:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni
- 30 giorni se alla richiesta danni è allegato il modulo di constatazione amichevole compilato e firmato da entrambi i conducenti

In entrambi i casi **la richiesta di risarcimento deve specificare il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, il luogo, i giorni e le ore in cui sarà possibile, per non meno di 5 giorni non festivi, prendere visione dei danni subiti dalle cose danneggiate.**

b. Risarcimento dei danni alla persona

Per i danni alla persona (lesioni o morte) il danneggiato, o i suoi aventi diritto, possono ottenere il risarcimento facendo richiesta alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

La compagnia formula l'offerta o comunica i motivi per cui ritiene di non formularla entro 90 giorni, **se alla richiesta sono allegati i documenti necessari per valutare il danno e se questa riporta gli elementi previsti dal modulo di constatazione amichevole.**

In particolare dovranno essere forniti:

- i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite
- la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima

c. Risarcimento diretto²⁶

Per i sinistri nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia in tutto o in parte dell'altro conducente coinvolto, la richiesta per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e delle cose trasportate dell'assicurato o del conducente e per le lesioni di lieve entità del conducente (postumi di lesioni non superiori al 9%), **deve essere inviata con raccomandata A/R o PEC direttamente a Linear** e non alla compagnia del responsabile.

Si applica:

- in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano) e assicurati per la R.C.A.

²⁴ Art. 1913 Codice Civile e 143 del Codice delle Assicurazioni Private

²⁵ Art. 1915 del Codice Civile

²⁶ Art. 149 della Codice delle Assicurazioni Private e DPR n. 254/2006

- se dalla collisione sono derivati danni ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente
- se le eventuali lesioni al conducente non responsabile sono di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%)
- quando le compagnie assicurative coinvolte nel sinistro aderiscono alla convenzione CARD

Procedura per il risarcimento diretto:

- il danneggiato invia la richiesta danni con raccomandata A/R o PEC a Linear
- la richiesta può anche essere anticipata telefonicamente contattando Linear al numero e negli orari indicati nella pagina Recapiti utili, sezione "Denunciare o avere informazioni su un sinistro"

I termini previsti per ottenere il risarcimento dei danni sono gli stessi indicati ai punti a) e b).

Se successivamente all'apertura del sinistro vengono meno i requisiti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni, Linear informa l'assicurato e trasmette la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

La richiesta danni deve contenere le seguenti informazioni:

- Per i soli danni alle cose e al veicolo
 - o i nomi degli assicurati
 - o le targhe dei due veicoli coinvolti
 - o i nomi delle compagnie assicurative
 - o la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
 - o le generalità di eventuali testimoni
 - o l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia
 - o il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia
- Per i danni alle persone
 - o i nomi, le età e i codici fiscali dei danneggiati
 - o le attività e il reddito dei danneggiati
 - o l'entità delle lesioni subite
 - o la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali
 - o l'attestazione medica che comprova la guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto
 - o l'eventuale consulenza medico legale di parte e il compenso che gli spetta

Linear fornisce assistenza per compilare la richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

d. Risarcimento del terzo trasportato

Per i danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato, **la richiesta danni deve essere inviata a Linear** indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti coinvolti, come previsto dalla procedura di risarcimento ai sensi di legge²⁷.

3.1.3 Pagamento dell'indennizzo

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danno sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, Linear formula l'offerta di risarcimento entro i termini indicati nel precedente art. 3.1.2 "Risarcimento del danno da circolazione" e corrisponde le somme offerte **entro 15 giorni** dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.

3.1.4 Riparazione del veicolo

In relazione al risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dopo aver provveduto ad effettuare la richiesta come da articolo 3.1.1 "Denuncia del sinistro" l'assicurato può scegliere di riparare il veicolo danneggiato, rivolgendosi **a un riparatore a sua scelta**. In questo caso l'indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al riparatore (cessionario del credito).

²⁷ Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private

In alternativa, Linear può proporre di rivolgersi a **un centro UnipolService per ottenere direttamente la riparazione del veicolo assicurato senza dover corrispondere, nei casi di totale mancanza di responsabilità, alcun importo.**

3.1.5 Gestione delle vertenze

Linear può assumere a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali civili fino alla definizione del danno, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato e con facoltà di incaricare se necessario legali, periti, consulenti o tecnici.

Inoltre, Linear può provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Linear sostiene le spese per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato in polizza.

Linear non rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non ha incaricato e non risponde di multe, ammende, spese di giustizia penale.

ALLEGATI

4. ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI MASSIMALI

| 1° esempio (valido per la garanzia R.C.A. con massimale minimo di legge bipartito) | | |
|--|--------------------------------|--|
| Massimali | Quantificazione danni | Calcolo del risarcimento |
| Massimale danni a persona: 6.450.000€ | Danni a persone: 7.000.000€ | Importo a carico dell'assicurato: 550.000€ I danni a persone risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (7.000.000€ - 6.450.000€ = 550.000€) resta a carico dell'assicurato |
| Massimale per danni a cose: 1.300.000€ | Danni a cose: 1.500.000€ | Importo a carico dell'assicurato: 200.000€ I danni a cose risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (1.500.000€ - 1.300.000€ = 200.000€) resta a carico dell'assicurato |

| 2° esempio (valido per la garanzia R.C.A. con massimale unico) | | |
|---|---|--|
| Massimali | Quantificazione danni | Calcolo del risarcimento |
| Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€ | Danni a persone: 6.200.000€ Danni a cose: 500.000€ | Nessun importo a carico dell'assicurato Il massimale copre l'intero importo dei danni causati dal sinistro. |

| 3° esempio (valido per la garanzia R.C.A. con massimale unico) | | |
|---|---|--|
| Massimali | Quantificazione danni | Calcolo del risarcimento |
| Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€ | Danni a persone: 500.000€ Danni a cose: 1.500.000€ | Nessun importo a carico dell'assicurato Il massimale copre l'intero importo dei danni causati dal sinistro. |

| 4° esempio (valido per la garanzia R.C.A. con massimale unico) | | |
|---|---|--|
| Massimali | Quantificazione danni | Calcolo del risarcimento |
| Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€ | Danni a persone: 7.500.000€ Danni a cose: 500.000€ | Importo a carico dell'assicurato: 250.000€ I danni risultano maggiori del massimale unico, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (8.000.000€ - 7.750.000€ = 250.000€) resta a carico dell'assicurato |

5. TABELLA DI CONVERSIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA

Il presente allegato viene pubblicato in conformità all'art. 7 del Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026, in riferimento al quale ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione di sinistralità pregressa, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti (comma 1).

| Tabella di conversione Classe Universale (CU) e Classe di merito Interna Linear (CI) | |
|--|------------------------------------|
| CLASSE CU | CLASSE Linear di assegnazione (CI) |
| 1 provenienza da classe 1 | 1 da più anni |
| 1 provenienza da classe 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |

RECAPITI UTILI

ACQUISTARE LA POLIZZA

Se vuoi informazioni su un preventivo o inviare i documenti per l'acquisto

email: preventivaltriveicoli@linear.it

telefono: 051 7193193 | Lunedì - Sabato: 8.30 - 20.00

RINNOVARE E MODIFICARE LA TUA POLIZZA

Se vuoi sostituire il veicolo, modificare i dati anagrafici, richiedere duplicati, revocare la polizza oppure inviare documenti

email: clienti@linear.it

telefono: 051 7193193 | Lunedì - Sabato: 8.30 - 20.00

posta: Linear Assicurazioni, via del Gomito 1, 40127 Bologna

DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

email: sinistri@linear.it

telefono: 051 7193456 | Lunedì - Venerdì 8.30 - 20.00, Sabato 8.30 - 14.00

posta: Linear Assicurazioni, via del Gomito 1, 40127 Bologna